

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 115

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLOTTO, BALZARDI, CAVIGLIASSO, CONTU, ZAMBON, ZUECH

*Presentata il 13 luglio 1983*

Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25,  
in materia di apprendistato nelle aziende artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La disoccupazione in generale e quella giovanile in particolare presenta aspetti estremamente preoccupanti. Si tratta di un fenomeno da esaminare soprattutto sotto il profilo sociale in quanto è ovvio che l'esclusione dei giovani dal processo di sviluppo comporta conseguenze estremamente negative che sfociano in forme di disorientamento, insofferenza, tensione, e perfino di delinquenza.

Tale situazione è in gran parte dovuta alla particolare congiuntura che ha indotto le aziende a bloccare le assunzioni, ma vi è anche da considerare che l'istruzione professionale (scuola) e la formazione professionale (corsi autorizzati dalla Regione), nel suo insieme, risente di carenze e inflessibilità strutturali che non consentono di fornire ai giovani una preparazione con-

sona alla evoluzione tecnologica atta a soddisfare le esigenze della produzione in quanto, quest'ultima, è soggetta a trasformazioni più celeri rispetto ai programmi didattici adottati dal sistema scolastico sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico.

Occorre rilevare, a questo punto, l'esistenza di un generale soprannumero di giovani diplomati e laureati per i quali l'attività produttiva non dispone di corrispondenti posti di lavoro consoni ai titoli di studio conseguiti dai giovani disoccupati.

Inoltre non va sottovalutato il fatto che diversi fattori possono condizionare il giovane a non cercare una qualificazione professionale, come ad esempio: una situazione economico-familiare che impone l'impellente necessità di un guadagno;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la mancanza di centri o istituti professionali o la loro irrazionale distribuzione territoriale rispetto alla residenza del giovane; l'elevato costo al mantenimento agli studi, ecc. Circostanze tutte che pongono l'adolescente nella impossibilità di esercitare una vera scelta professionale rispondente alle sue aspirazioni ed attitudini.

A questo si deve aggiungere un mancato adeguato orientamento professionale nell'ambito della scuola dell'obbligo ed un collegamento tra gli organi preposti alla formazione (Scuola-Regione) e quelli istituzionalmente addetti all'avviamento al lavoro, nonché una carenza di dati relativi alle esigenze occupazionali non solo quantitativamente ma soprattutto qualitativamente (vedi professionalità) della produzione.

Infatti la mancanza di un'azione orientativa e di sensibilizzazione del ragazzo, sul fatto che l'evoluzione tecnologica sta cancellando i vecchi concetti che nel passato distinguevano l'impiegato dall'operaio in quanto quello che conta è la professionalità, si è fatta particolarmente sentire in occasione della pratica attuazione della legge n. 285 del 1977 (nota come la legge sull'occupazione giovanile) nella parte riservata ai contratti di formazione, in quanto non sempre un diploma od una laurea possono ritenersi una preparazione di base sufficiente per conseguire una qualifica in tempi brevi (nel caso specifico della citata legge un anno) che gli consenta un adeguato inserimento nel processo produttivo.

Dopo questa breve disamina sembrerebbe ancora valido, per la risoluzione occupazionale dei giovani ed il loro inserimento nel mondo del lavoro attraverso la professionalità, l'istituto dell'apprendistato che malgrado gli anni è pur sempre un valido strumento didattico-occupativo.

Infatti l'apprendistato attua contemporaneamente alla formazione anche l'inserimento del giovane nel ciclo produttivo; consente al ragazzo — mediante la spontanea mobilità professionale da parte dello stesso — di verificare se le sue aspirazioni sono sorrette da adeguate attitudini professionali; concede all'adolescente — durante l'apprendimento — una retribuzione, anche se proporzionata alla qualità e quan-

tità del lavoro, atta a sovvenire alle eventuali disagiate situazioni economiche del nucleo familiare; evita — per una sua maggiore capillarità territoriale rispetto alla scuola — pendolarismi e trasferimenti per apprendere un mestiere; permette all'apprendista, una volta qualificato, di inserirsi nel mondo del lavoro sia come subordinato (breve termine) e sia come autonomo (medio termine).

Ciò premesso, la proposta di legge in esame, mira a correggere alcune disposizioni che col passare del tempo hanno vanificato quei principi che nel passato hanno caratterizzato lo spirito della legge n. 25 del 1955 e successive modificazioni ed integrazioni, quali ad esempio:

a) col trascorrere degli anni la disoccupazione giovanile ha ampliato l'arco di età e quindi si rende necessario elevare l'età massima prevista per iniziare il rapporto di apprendistato (vedi articolo 1);

b) la dizione prevista dalla legge n. 25 del 1955 sul divieto assoluto di adibire l'apprendista a lavori di manovalanza non può essere così concepita ma deve tenere conto di tutte quelle attività generiche accessorie alla mansione a cui sarà adibito in qualità di qualificato (vedi articolo 2). Infatti — ad esempio — un « apprendista tornitore meccanico » deve sapere che se non adempie alla pulizia della macchina (eliminazione dei trucioli di acciaio che si accumulano sul banco o sul pavimento — la cui operazione è di stretta manovalanza) non solo pregiudica la produzione ma crea — anche se involontariamente — i presupposti per possibili infortuni sul lavoro;

c) retribuzione (vedi articolo 3). L'articolo 13 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, recita: « la retribuzione di cui all'articolo 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio ». L'interpretazione — peraltro condivisa dalla contrattazione collettiva — lascia intendere, senza alcun dubbio, che la stessa deve conseguentemente essere proporzionata all'effettivo rendimento qualitativo e quantitativo dello stesso.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Col passare degli anni la contingenza ha vanificato questo principio come ha eliminato ogni forma incentiva circa la professionalità a tutti i livelli (in tal senso vedasi il cosiddetto « Lodo Scotti sul costo del lavoro »).

A questo punto è bene precisare che l'apprendistato « è uno speciale rapporto di lavoro, in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire, nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzando l'opera nella impresa stessa » (articolo 2, legge 19 gennaio 1955, n. 25).

Che l'insegnamento abbia preponderanza sulla prestazione d'opera trova i suoi presupposti sul fatto che il capofamiglia indipendentemente dalla retribuzione, continua a percepire per l'apprendista gli assegni familiari quale componente del nucleo familiare a carico. Esempio: un apprendista, assunto all'età di 15 anni al quarto anno di apprendistato percepisce circa lire 42 orarie in meno di un qualificato. Se non ci fosse l'istituto dell'insegnamento si dovrebbe ammettere una spequazione sociale tra apprendista e lavoratore qualificato.

Unico correttivo idoneo è quello di considerare come retribuzione graduale in rapporto all'anzianità di servizio dell'apprendista e proporzionata all'effettivo rendimento quantitativo e qualitativo, quella prevista dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Ciò oltre a determinare una diminuzione del costo del lavoro, quale contropartita — unitamente agli sgravi previdenziali previsti dalla legge n. 25 del 1955 — alle incombenze che derivano alle aziende — artigiane in particolare — per i costi derivanti dalla formazione professionale del giovane, faciliterebbe l'occupazione giovanile come dimostrato a suo tempo con l'emanazione della più volte citata normativa sull'apprendistato. Infatti l'esperienza ci ha fatto vivere — a suo tempo — per i riportati motivi, incrementi occupazionali dei giovani non indifferenti di valorizzazione immediata dell'apprendi-

stato attraverso risultati soddisfacenti. Una parziale dimostrazione di quanto ora detto è fornita dai seguenti dati: situazione esistente alla data di entrata in vigore della legge n. 25 del 1955 (1° marzo 1955): n. 172.918 apprendisti occupati; al 31 marzo 1959, n. 672.504 con un incremento di 362 elementi rispetto ai 100 del 1955.

Peraltro, visti i risultati negativi della legge per l'occupazione giovanile, la qualificazione non può essere raggiunta attraverso il « contratto formazione » ex legge n. 285 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni, basato sulla propensione del giovane anziché sulla preparazione di base dello stesso atta a conseguire una qualifica professionale in quanto:

1) la propensione non è sufficiente per conseguire nell'arco di un anno una qualifica per il raggiungimento della quale la contrattazione collettiva prevede tempi di maggiore durata;

2) un diploma di scuola media superiore o una licenza di scuola dell'obbligo non sempre — ed è la maggioranza dei casi — è sufficiente preparazione per conseguire in brevi termini una qualifica;

3) le spese di formazione all'interno dell'azienda non sono soggette esclusivamente ai costi di lavoro puri e semplici ma anche determinate da impegni del personale addetti alla formazione in quanto distolti dai cicli produttivi e dal deterioramento delle attrezzature e dagli sprechi — anche se giustificati — del materiale. Costi questi non compensati dagli interventi assistenziali dello Stato (lire 200 orarie).

Questo contributo, che peraltro aggrava maggiormente la spesa pubblica, può essere — a giudizio del proponente — considerato un valido mezzo per inserire nell'ambito del processo produttivo i giovani in possesso di attestati di qualifica ottenuti da istituti professionali o da corsi istituiti dall'Ente regione;

d) l'articolo 4 della proposta ha lo scopo di incentivare le aziende artigiane

a mantenere in servizio gli apprendisti che hanno conseguito una qualifica, mentre l'articolo 5 vuole incentivare le aziende dei settori vari ad assumere i giovani qualificati al di fuori dell'apprendistato;

e) l'articolo 6 vuole garantire le aziende sul profilo giuridico del titolo di studio nel senso che i giovani assunti come apprendisti non possono far valere titoli di studio da essi posseduti che non siano indicati sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle man-

sioni volte al conseguimento della qualifica per la quale sono stati assunti. Principio questo già recepito dalla legge n. 285 del 1977 « provvedimenti per l'occupazione giovanile »;

f) l'articolo 7 conferma, in merito all'assunzione numerica degli apprendisti da parte delle aziende artigiane, che i limiti numerici sono quelli stabiliti dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860 (vedi circolare Ministero del lavoro numero 125/64 coll. del 25 luglio 1968).

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età fra i 15 ed i 26 anni; il limite minimo di età è abbassato ai 14 anni in caso l'obbligo scolastico sia già stato adempiuto a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 ».

## ART. 2.

La lettera *l*) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, modificata dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 424, è sostituita dalla seguente: « di non adibire l'apprendista a mansioni di manovalanza che non risultino accessorie alle mansioni cui lo stesso viene adibito ai fini della qualificazione, della organizzazione aziendale, dell'ambiente di lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ».

## ART. 3.

L'articolo 13 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione globale di cui all'articolo 11, lettera *c*), della presente legge, deve essere graduale in rapporto alla anzianità di servizio dell'apprendista e proporzionata all'effettivo rendimento qualitativo e quantitativo dello stesso in deroga alla lettera *g*) dell'articolo 11 ed all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, viene riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

La retribuzione globale da corrispondere all'apprendista dal datore di lavoro non può essere inferiore al 30 per cento

per il primo semestre di apprendistato e non superiore all'80 per cento per l'ultimo semestre.

Entro gli indici minimi e massimi di retribuzione di cui al comma precedente la contrattazione collettiva, od in mancanza di questa, quella individuale, provvederà a determinare le fasce di gradualità retributiva di cui al primo comma del presente articolo.

Per retribuzione globale deve intendersi tutto ciò che l'apprendista riceve dal datore di lavoro artigiano (contingenza inclusa); in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta in dipendenza del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

#### ART. 4.

I benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza sociale, sono estesi, per un anno, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani che non abbiano superato i 26 anni, assunti a tempo indeterminato.

Gli apprendisti artigiani che non abbiano superato i 26 anni, passati in qualifica non vengono conteggiati per tre anni nei massimali occupativi previsti dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

#### ART. 5.

Le agevolazioni di cui all'articolo 4, sono estese alle aziende artigiane nel caso di assunzione di giovani in possesso di diploma di qualifica riconosciuto ai licenziati degli istituti professionali di Stato ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 205, modificata dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754 o dell'attestato di qualifica ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

I periodi di tirocinio di tre mesi previsto dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754,

modificativa della legge 31 marzo 1966, n. 205, e quello di sei mesi previsto dalla legge 14 novembre 1967, n. 1146, sono elevati a dodici mesi.

ART. 6.

I giovani assunti in qualità di apprendisti non possono far valere il titolo di studio da essi posseduto che non sia indicato sulla richiesta del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni volte al conseguimento della qualifica per la quale sono stati assunti, anche dopo il passaggio in qualifica.

ART. 7.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 424, in merito alla assunzione numerica degli apprendisti, per le aziende artigiane i limiti numerici degli apprendisti assumibili sono quelli previsti dall'articolo 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860.